



Comune di Foggia

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ

(Delib. G.C. del 21.07.1994 n.1845)

art. 1

1. È istituito nell'ambito del Comune il servizio di reperibilità, al fine di assicurare il pronto intervento nei casi straordinari e non prevedibili che dovessero verificarsi in qualsiasi ora del giorno e della notte: calamità naturali, crolli, sprofondamenti di notevoli entità e pericolosità, incendi, ripristino pubblica illuminazione a seguito di locale cortocircuito, epidemie, sommosse popolari ed importanti manifestazioni, cancellazione di scritte murali, deaffissioni di manifesti abusivi apposti illecitamente, consultazione di registri anagrafici e di altri atti per procedure di legge richieste dalle forze dell'ordine.

art. 2

1. Il servizio di pronta reperibilità è obbligatorio ed è assicurato dalla squadra tipo determinata in sede di contrattazione decentrata, sia in relazione al numero che alle figure professionali necessarie.
2. In relazione agli eventi di cui all'art.1 devono intervenire di volta in volta le specifiche figure professionali e le unità necessarie coordinate dal responsabile, di cui all'art.11.

art. 3

1. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente, individuato nella squadra tipo, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente le eventuali chiamate e di raggiungere il posto di intervento entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata e in divisa, se appartenente al corpo dei vigili urbani.
2. La reperibilità richiede una condotta attiva dell'addetto, per cui non può entrare a far parte della squadra tipo di cui all'art.2, il personale dichiarato non idoneo a seguito di accertamenti sanitari effettuati dalla competente USL FG/8 o dal dirigente, rispetto al tipo di intervento.

art. 4

1. I dipendenti obbligati ad assicurare il servizio di pronto intervento, non possono essere messi in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 (sei) al mese.

art. 5

1. L'indennità per il servizio di pronta reperibilità viene remunerato con la somma di £. 18.000 per 24 ore.
2. Se relativa ad un tempo inferiore alle 24 ore, è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata del 10% ($£. 18.000/24 = 750 \times N^\circ \text{ ore} + 10\% = \text{dovuto}$).
3. Nessuna indennità è dovuta se il servizio di reperibilità ha una durata inferiore a quattro ore.
4. Per quant'altro non specificato nel presente articolo si richiama quanto previsto dalle norme contrattuali.

art. 6

1. Non può essere messo in reperibilità il personale durante il congedo ordinario o straordinario.

art. 7

1. Le assenze per malattia, e per ogni altro giustificato ed imprevedibile motivo, che si verificano durante il turno di reperibilità, non danno diritto al compenso previsto dall'art.5, limitatamente alle giornate di assenza.

art. 8

1. Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, risulta non rintracciabile nei modi di cui all'art.3, perde il diritto al compenso maturato per l'intero periodo previsto dall'ordine di servizio, fatte salve eventuali responsabilità da valutare in sede di procedimento disciplinare.

art. 9

1. I dipendenti di cui all'art.2, per giustificati motivi e con l'assenso del dirigente, possono essere esonerati dall'obbligo del servizio pronta reperibilità.

art. 10

1. L'elenco del personale in servizio di pronta reperibilità deve essere disponibile presso il centralino del Comando dei Vigili Urbani, l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e il Piantone di Palazzo di Città.
2. Il coordinamento spetta al Sindaco o, per sua delega, al Capo Gabinetto, che si avvarrà, a seconda della tipologia dell'intervento, del Comandante dei Vigili Urbani, dell'Ingegnere Capo del Comune o loro sostituti.

art. 11

1. I dirigenti del personale inserito nella squadra tipo di cui all'art.2, devono, entro il giorno 20 di ogni mese, comunicare al Servizio del Personale l'elenco dei dipendenti in pronta reperibilità ed eventuali sostituzioni.
2. Il Servizio del Personale provvederà ad inviare l'elenco dei dipendenti che formeranno la squadra tipo alle autorità competenti e agli uffici indicati all'art.10.

art. 12

1. La certificazione degli interventi sarà fatta a cura del Comandante dei Vigili Urbani, che indicherà la data e l'ora di inizio e fine della prestazione, e la invierà al dirigente responsabile del personale intervenuto.
2. Per la successiva liquidazione ogni dirigente avrà cura di inviare al Servizio del Personale una comunicazione compilando l'apposito modello predisposto dal medesimo servizio.

art. 13

1. È fatto obbligo al personale comandato per il servizio di reperibilità di comunicare per iscritto l'indirizzo presso il quale dovrà ricevere eventuali chiamate durante il turno di reperibilità e il recapito telefonico.

art. 14

1. Il servizio di pronta reperibilità, così come regolamentato, entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione.